

## REGOLAMENTO SPECIALE TACCHINO MACELLATO FRESCO E CONGELATO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011

### COMITATO DI FILIERA DELLE CARNI AVICOLE E UOVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FORLÌ

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

**Tacchino macellato e congelato** e in particolare i seguenti prodotti:

- Busto di Tacchino congelato (in sigla “Busto Tacchino cong.”);
- Fesa di Tacchino congelato (in sigla “Fesa Tacchino cong.”);
- Cosce di Tacchino congelato (in sigla “Cosce Tacchino cong.”);
- Ali di Tacchino congelato (in sigla “Ali Tacchino cong.”);
- Carni preparate di Tacchino congelato (in sigla “Carni preparate di Tacchino cong.”);
- Fegato e cuore di Tacchino congelato (in sigla “Fegato e cuore di Tacchino cong.”);
- Tacchino intero congelato (in sigla “Tacchino intero cong.”)

**Tacchino macellato fresco** e in particolare i seguenti prodotti:

- Busto di Tacchino fresco (in sigla “Busto Tacchino fresco”);
- Fesa di Tacchino fresco (in sigla “Fesa Tacchino fresco”);
- Cosce di Tacchino fresco (in sigla “Cosce Tacchino fresco”);
- Ali di Tacchino fresco (in sigla “Ali Tacchino fresco”);
- Carni preparate di Tacchino fresco (in sigla “Carni preparate di Tacchino fresco”);
- Fegato e cuore di Tacchino fresco (in sigla “Fegato e cuore di Tacchino fresco”);
- Tacchino intero fresco (in sigla “Tacchino intero fresco”)

Il lotto minimo negoziabile = 10 Kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

#### Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

E' ammessa una tolleranza di calo peso sui prodotti dello 0,5% massimo rispetto al peso stabilito alla partenza dal magazzino (la tolleranza si riferisce a cali di peso dovuti al trasporto).

Recependo quanto previsto dal Reg. (CEE) N. 1234/2007 le carni di pollame atte ad usi alimentari sono quelle che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo.

Le carni di pollame devono essere congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di macellazione e devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12 °C. Tuttavia, possono essere fissate alcune tolleranze conformemente alla procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) N. 543/2008.

**Busto di Tacchino** : si intende la carcassa, dopo dissanguamento e spiumatura, senza testa e senza zampe completamente eviscerata senza frattaglie.

**Fesa di Tacchino** : si intende la parte nobile del tacchino costituita dal petto vero e proprio (completo dei due lombi). Può avere anche il taglio a metà (senza la cartilagine).

**Cosce di Tacchino** : si intendono i fusi più le sovracosce (senza schiena).

**Ali di Tacchino** : si intende l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

**Carni preparate di Tacchino** : si intendono i tagli interi che vengono ulteriormente sezionati e/o arricchiti con altri elementi alimentari.

**Fegato e cuore di Tacchino** : si intendono i fegati e i cuori di tacchino.

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio al Regolamento (CE) N.1234/2007 e al Regolamento (CE) N.543/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.

### **Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

#### **Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- 1- Maschio o femmina (campo facoltativo per le proposte di acquisto)
- 2- Peso (campo facoltativo per le proposte di acquisto)

#### **Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- 1- Tipo di congelamento (solo per i prodotti congelati)
- 2- Altre caratteristiche

#### **Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale**

- 1- Modalità risoluzione controversie

#### **Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale**

- 1- Sfuso o confezionato
- 2- Confezionamento
- 3- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- 4- Tempi e modalità di pagamento

### **Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

Non sono previste.

### **Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì e Cesena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.